

La proposta di legge C. 1573-A – di iniziativa popolare - recante disposizioni in materia di **partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa** è stata approvata in prima lettura dalla Camera e, il 14 maggio 2025, anche dal Senato in seconda lettura.

<https://temi.camera.it/leg19/temi/disposizioni-in-materia-di-partecipazione-dei-lavoratori-al-capitale-alla-gestione-e-ai-risultati-dell-impresa-a-c-1573-a-e-abb.html>

Finalità e campo di applicazione

La presente pdl è volta a disciplinare la **partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva** dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, e individua le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende, e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale, introducendo altresì norme finalizzate a rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali (**art. 1**).

Si segnala che le disposizioni della pdl in esame si applicano alle società cooperative in quanto compatibili (**art. 14**). Ai fini della pdl in esame, la stessa reca **le definizioni di:**

- partecipazione gestionale, intendendosi per tale la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa (**art. 2, c.1, lett. a)**);
- partecipazione economica e finanziaria, intendendosi per tale la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato (**art. 2, c.1, lett. b)**);
- partecipazione organizzativa, intendendosi per tale il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa (**art. 2, c.1, lett. c)**);
- partecipazione consultiva, intendendosi per tale la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere (**art. 2, c.1, lett. d)**);
- enti bilaterali, intendendosi per tali gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro (di cui all'art. 2, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 276/2003) (**art. 2, c.1, lett. f)**);
- contratti collettivi intendendosi per tali i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (**art. 2, c. 1, lett. e)**).

Con riferimento alla suddetta lettera *e*), deve farsi presente che essa è così formulata, essendo stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione di specifica proposta emendativa. La formulazione originaria di tale lettera prevedeva il riferimento alle associazioni sindacali "comparativamente più rappresentative" sul piano nazionale. La richiamata proposta emendativa è stata approvata, dopo un articolato dibattito svoltosi sul punto presso le Commissioni riunite. Si fa quindi riferimento nella attuale formulazione - come risultante dalla modifica rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (**art. 2, c. 1, lett. e)**).

Con riferimento alla suddetta lettera *e*), deve farsi presente che essa è così formulata, essendo stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente, a seguito dell'approvazione di specifica proposta emendativa. La formulazione originaria di tale lettera prevedeva il riferimento alle associazioni sindacali "comparativamente più rappresentative" sul piano nazionale. La richiamata proposta emendativa è stata approvata, dopo un articolato dibattito svoltosi sul punto presso le Commissioni riunite. Si fa quindi riferimento nella attuale formulazione - come risultante dalla modifica approvata - alle associazioni sindacali "*comparativamente e maggiormente più rappresentative*" sul piano nazionale. (...)